

altri il 1° 1.2000 in quanto il Consiglio di Stato si è accorto di alcune incongruenze di carattere formale sorte a seguito dell'adozione e della modifica dei disposti in questione in concomitanza con la LDP e successivamente con la revisione parziale della LOC: per correggerle ha emanato il 22.12.1999 il Messaggio n. 4955, che sarà con ogni probabilità esaminato nel corso della sessione di aprile dal Parlamento. Il testo delle normative concernenti l'iniziativa qui sottoposti (art. 42, 43 e 43bis RCom) tiene già conto di queste correzioni della LOC.

A. Considerazioni generali

Da parte delle autorità cantonali, come veniva esposto nel Messaggio governativo no. 4671 del 27.8.1997 ci si è voluti avvicinare alle esigenze della realtà operativa dei Comuni impostando una revisione che ha racchiuso quattro componenti fondamentali:

- a) la verifica delle competenze tra esecutivo e legislativo;
- b) la ricerca di nuovi strumenti decisionali autonomi per l'esecutivo;
- c) la verifica generale della sistematica delle norme vigenti, eliminando difficoltà di applicazione, perfezionandole, completandole, correggendole e inserendo nuove regole al fine di rispondere alle esigenze ed agli indirizzi che la pratica suggeriva;
- d) la giusta definizione dei criteri di intervento dell'autorità di vigilanza sull'agire degli amministratori locali.

Presentiamo qui di seguito le modifiche ritenute più significative fra quelle apportate dal Gran Consiglio alla LOC, su cui ritorneremo in seguito alla presentazione delle modifiche del Regolamento.

a) competenze del legislativo(13 cpv. 1 LOC)

- è caduto l'obbligo formale di sottoporre al CC la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso (let. g e i), da ricondurre con le nuove competenze in materia di liquidità (art. 161 LOC) attribuite al Municipio;
- è stato completato l'elenco delle autorizzazioni includendo le acquisizioni, le donazioni, le successioni e le permutate (let. h);
- la nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico di cui esso è parte deve avvenire con il sistema proporzionale (let. p)

b) delega al Municipio(art. 13 cpv. 2 e 110 cpv. 2 LOC)

Il RCom può prevedere una delega del Consiglio comunale al Municipio per gli oggetti previsti all'art. 13 cpv. 1 let. e): spese di investimento, g): realizzazione di opere pubbliche, h): acquisizione, donazione, successione, permuta etc. e l): intraprendere o stare in lite e questo sino ad un determinato importo e avuto riguardo all'importanza del bilancio del Comune.

c) delega ai servizi dell'amministrazione(art. 9 cpv. 4 LOC)

Viene prevista la possibilità per il Municipio di delegare, tramite ordinanza e se

così lo prevede il Regolamento comunale, ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, che in principio non devono richiedere apprezzamenti politici e che possono essere risolte ad esempio con un certo automatismo, in modo che lo stesso esecutivo possa concentrarsi maggiormente su tematiche più importanti.

d) mozione (art. 67 LOC)

È fatto ordine e chiarezza in merito alla procedura della mozione, che diventa anche più spedita: in particolare il Municipio può ad esempio già subito allestire un messaggio a sostegno della proposta rispettivamente comunicare nei tre mesi che non intende esprimere un preavviso; viene inoltre fissato, in 2 mesi, il termine per esprimersi in forma scritta da parte del Municipio sulle conclusioni della commissione.

e) iniziativa (art.76 e sg. LOC)

Pur se soggette a successivi e continui cambiamenti, che alla fin fine hanno portato alle incongruenze sovramenzionate, tale istituto non ha in effetti subito mutamenti particolarmente significativi rispetto alla normativa precedente ai mutamenti intervenuti con la LDP (situazione L 20.4.94). Oltre a precisare la possibilità di presentarla sia in forma elaborata e generica con le conseguenze del caso, sono stati in particolare estesi i termini procedurali.

La modifica più significativa, prevista all'art. 77a cpv. 2, 3 e 443 bis cpv. 2,3,4 RCom), al fine di uniformare a livello di legislazione comunale quanto deciso dal Gran Consiglio con l'adozione dell'art. 137 LDP (vedi iniziativa abolizione imposta di successione), consiste nella procedura di votazione in caso di esistenza di un controprogetto, nel senso che si procede in una sola votazione in cui il cittadino deve esprimere da un lato se preferisce l'iniziativa o il controprogetto, dall'altro esprimere la propria preferenza nel caso sia iniziativa che controprogetto dovessero essere accettati.

f) emendamenti (50 cpv. 3 e 59 cpv. 2 LOC)

Operando un rinvio all'art. 38 cpv. 2 LOC, è stata introdotta una norma in base alla quale una proposta di emendamento nell'ambito di un CC convocato in sessione straordinaria da 1/3 dei consiglieri comunali, così come una di emendamento di un messaggio municipale, può essere decisa seduta stante se di natura marginale, mentre se di natura sostanziale comporta il rinvio al Municipio perché presenti un messaggio municipale entro il termine di 6 mesi.

Scopo di tale norma è quello che proposte di emendamento importanti non vengano decise dal legislativo senza che il Municipio si esprima nuovamente in merito.

Sono sostanziali le controproposte che mutano sensibilmente impostazione, indicazioni e crediti necessari per la realizzazione della proposta municipale: si tratta quindi di proposte nuove.

g) credito quadro (art. 164a LOC)

Il credito quadro è stato pensato per la realizzazione di opere per loro natura

suddivisibili in diverse tappe di esecuzione. Seguendo l'iter procedurale usuale (art. 13 let. g) LOC) non solo per ogni lotto, le commissioni e il Consiglio comunale devono prendere posizione, ma spesso ciascuno di essi necessita una decisione da parte delle istanze cantonali, qualora trattasi di investimenti sussidiabili. Questo crea un ingombro procedurale, non sempre giustificato dal momento che per tale tipo di investimento trattasi di puntuali decisioni concretizzanti dal lato tecnico decisioni vincolanti prese precedentemente.

Una disposizione simile esiste anche a livello cantonale all'art. 24 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

Nella sua decisione il Consiglio Comunale dovrà indicare

- a) il progetto di massima delle opere da realizzare;
- b) l'ammontare massimo del credito quadro;
- c) l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno;
- d) il termine entro il quale decade se non utilizzato.

h) conti del comune

- il piano finanziario viene reso obbligatorio per tutti i Comuni con più di 500 abitanti (156 cpv. 2 LOC)
- il preventivo del Comune deve indicare, nel riassunto finale, la previsione di gettito di imposta (art. 157 LOC)
- il Municipio é competente a contrarre i prestiti necessari a finanziare quanto non coperto dall'autofinanziamento (art. 161 cpv. 3 e 13 let. g e i) LOC)

i) credito suppletorio (art. 168 LOC)

- Si tratta, secondo la vecchia terminologia dei "sorpassi per investimenti". Questi non vanno più messi in evidenza e giustificati in sede di consuntivo ma quando il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.-- il sorpasso deve essere approvato con apposito messaggio, mentre per sorpassi inferiori basta chiedere la ratifica ad opera ultimata.

–

l) controllo finanziario(art. 171a LOC)

- È introdotta la facoltà, peraltro già prevista dall'art. 90 bis del RCom, di affidare il compito del controllo finanziario ad un ufficio esterno.

m) vigilanza sui comuni(art. 196 LOC)

- Vengono riportati, precisati e ampliati i concetti dell'ora abolito art. 195 cpv. 3 sull'istanza di intervento. Tale istituto viene in un certo senso ridimensionato. Dopo aver riproposto, all'art. 196 cpv. 1 che l'autorità cantonale apre un procedimento di vigilanza quando ravvisa indizio o sospetto di cattiva amministrazione, si precisa al cpv. 2 che singole decisioni errate o viziate, non costituiscono di per se indizio o sospetto di cattiva amministrazione; l'art. 196a puntualizza in particolare come l'istanza di intervento sia un rimedio sussidiario, riservato ai casi ove non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale e che l'introduzione della stessa non dà diritto all'apertura di un

processo di vigilanza, mentre l'art. 196c indica che l'autorità di vigilanza annulla una decisione solo se l'agire degli organi locali viola manifestamente i disposti legali e lo impongono interessi collettivi preponderanti.

n) sanzioni (art. 53 sg. /Consiglio comunale e 96 /Municipio LOC)

È stata in particolare abrogata la multa di fr. 20.-- che non veniva mai applicata. È stato però aumentato sensibilmente, all'art. 197, l'importo della multa, da fr. 5'000.-- a fr. 20'000.--. Viene per contro abolita la sanzione del richiamo, ma istituita quella della destituzione, che trova applicazione in caso di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.

B. Revisione del Regolamento comunale

Si allega quale inserto A) del presente Messaggio il progetto delle proposte di modifica del Regolamento comunale: al fine di facilitare il Vostro compito abbiamo - sotto ogni marginale e in corsivo - inserito per ogni modifica proposta la corrispettiva norma della LOC.

Vengono pure per completezza annessi quali inserti

B) gli articoli del RCom attualmente in vigore

C) le modifiche della LOC entrate in vigore - ad eccezione degli art. 76 cpv. 5 e 6 e 77 cpv. 1 e 3 - il 1°.1.2000

D) il Messaggio governativo n. 4955 del 22.12.1999

Elenchiamo qui di seguito, operando, se necessario, un breve commento, le singole proposte di modifica del Regolamento comunale (RCom) e del Regolamento organico dei dipendenti (ROD).

Tali modifiche si possono suddividere in inobbligatorie, e sono la netta maggioranza, nel senso che il Comune ha da rispettarle e deve di conseguenza modificare le rispettive norme del Regolamento comunale, e facoltative, nel senso che tramite Regolamento comunale al Comune viene data la facoltà, se lo desidera, di introdurre delle disposizioni particolari: trattasi degli art. **9 bis e 62 cpv. 2 RCom** (13 cpv. 2 e 110 cpv. 2 LOC), **62 bis RCom** (art. 9 cpv. 4 LOC), **99 RCom** (113 LOC) e **68 RCom** (115 LOC).

RCom /ROD (LOC)

- **art. 9** (13 cpv. 1 let. g), h), i) e p), 117, 135 e 161 cpv.3 LOC)
vedi A.a).

- **art. 9bis e 62 cpv. 2**(13 cpv. 2 e 110 cpv. 2 LOC)

vedi A.b).

Si tratta di un'innovazione introdotta per dare maggior rapidità ed efficienza al lavoro dell'esecutivo, permettendo al medesimo, negli ambiti elencati, di aver delle competenze, seppur plafonate. Secondo le istruzioni della Sezione degli enti locali l'importo massimo fissato dal regolamento dipende dagli abitanti: per Comuni con oltre 10'000 abitanti l'importo massimo ammissibile in sede di approvazione di regolamento dovrebbe ammontare a fr. 100'000.--. Riteniamo giustificato per il nostro Comune proporre tale importo.

Per quanto attiene alla let. e) si é ritenuto opportuno far uso della facoltà di delega di cui all'art. 147 cpv.2 LDP in quanto il termine previsto (45 giorni) rende molto difficile il conseguimento in tempo utile di una risoluzione del Legislativo.

- **art. 10** (47 LOC e 42 g RLDP)

È stata ripresa la nuova formula di dichiarazione di fedeltà introdotta nella LOC con l'adozione della LDP e precisazione dell'art. 42g RLDP pubblicato sul BU del 24.3.2000.

- **art. 14** (62 LOC)

Viene evitata la lunga lettura del verbale a fine seduta, frazionandola dopo ogni trattanda.

- **art. 17** (49 cpv. 2, 3, 4 e 5 LOC)

È stata data la possibilità, al cpv. 3, al Presidente del CC di prorogare i termini delle sessioni ordinarie: per chiarezza e semplicità si sono pure adattati i cpv. 1 e 2 al testo della LOC.

- **art. 18 e 34 in part. cpv. 3** (50 cpv. 2 e 3, e 59 cpv. 1 LOC)

vedi A.f).

- **art. 20** (51 cpv. 1 LOC)

L' opinione del Presidente prevale unicamente riguardo alla data di convocazione del legislativo.

- **art. 22, 23 e 65** (53 cpv. 2, 3 e 4, 54 cpv. 2, 3 e 4, e 96 cpv. 2 LOC)

vedi A.n).

- **art. 26** (56 cpv. 1 LOC)

Il termine di invio dei messaggi viene portato da 20 a 30 giorni prima della seduta del CC.

- **art. 27** (32 cpv. 1, 2, 3, 4 e 5 e 64 LOC)

Il concetto di collisione é stato ampliato: é ora sufficiente che l'oggetto in discussione tocchi la sfera degli interessi personali del consigliere comunale, escluso l'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore.

- **art. 39** (66 cpv. 4 LOC)

Si prevede che all'interpellante è consentita una breve replica dopo la risposta del Municipio, cui il Municipale potrà duplicare; inoltre se il Legislativo lo decide, potrà esservi una discussione generale.

- **art. 40** (67 cpv. 2, 4, 5 e 6 LOC)
vedi A.d).

- **art. 41** (75 LOC)

È stato mutato il termine per sottoporre la domanda al popolo che è ora stabilito nel modo seguente: non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione del municipio circa la regolarità e la ricevibilità della domanda.

- **art. 42, 43 e 43bis** (76 cpv. 5 e 6, 77 cpv. 1, 2 e 3, 77a cpv. 1 e 2 LOC)
vedi A.e).

- **art. 53** (71 cpv. 1 LOC)

La norma è stata adattata in modo da tenere conto della trafila vigente.

- **art. 62** (106 let. e) 110 cpv. 1 let. l) e cpv. 2, 13 cpv. 2 LOC)

Al cpv. 1 let. c) è stato aggiunto che l'esecutivo tenere e aggiornare anche il ruolo delle attività economiche, mentre la let. s) e il cpv. 2 dipendono dall' introduzione dell'art. 9bis.

- **art. 62 bis** (9 cpv. 4 LOC)
vedi A. c).

Non è per contro prevista una delega a favore del singolo Municipale, prevalendo l'aspetto collegiale dell'esecutivo.

Viene comunque istituita la possibilità di reclamo al municipio nei confronti delle decisioni emanate dall'istanza subordinata.

- **art. 68** (115 LOC)

La LOC ha rivisto l'importo entro il quale il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate, portando il limite a fr. 50'000.--, importo che si propone di inserire nel Regolamento.

- **art. 71** (119, 122 e 123 LOC)

La modifica dipende dall'abrogazione, nella LOC, delle norme riguardanti le misure coercitive e preventive di competenza del Sindaco.

- **art. 74** (91 cpv. 3 LOC)

Viene in un certo senso attenuata l'importanza delle commissioni facoltative; sarà l'esecutivo a decidere sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle stesse.

- **art. 81 e 7 ROD** (130 cpv. 3 e 4 LOC)

Viene data la possibilità all'esecutivo, nei casi dubbi e come già previsto nella LORD, di prolungare il periodo di prova a due anni.

- **art. 83** (129 LOC)

È stata ripresa la nuova formula di dichiarazione di fedeltà introdotta nella LOC con l'adozione della LDP.

- **art. 84** (137 LOC)

Viene codificato che il Segretario Comunale è il capo del personale.

- **art. 96** (178 cpv. 2 LOC)

È ora permessa l'alienazione dei beni patrimoniali, se non sono pregiudicati interessi collettivi.

- **art. 99** (113 cpv. 1, 2, 3 e 4 LOC)

Nelle disposizioni sul concorso sono state apportate due modifiche abbastanza importanti: da un lato è stato aumentato il limite legale, fr. 10'000.--, per non dover ricorrere al pubblico concorso, aumentabile come qui proposto a fr. 100'000.-- per regolamento comunale, dall'altro è stata introdotta la procedura del pubblico concorso anche per le prestazioni di servizi. Trattasi di una aggiunta avvenuta direttamente in Gran Consiglio al fine di allinearsi al progetto di nuova Legge sulle commesse pubbliche. Per prestazioni di servizio, secondo tale legge occorre intendere "quelle commesse che non possono essere annoverate nei lavori o nelle forniture". Questo significa che l'aggiudicazione di mandati di progettazione, di studi tecnici, di perizie, ecc. dovrà avvenire, se supera il limite della somma stabilito da Regolamento comunale, tramite pubblico concorso. Al cpv. 3 viene operato un rinvio alla legge sugli appalti quo i requisiti del concorso, per l'apertura e l'esame delle offerte.

Va doverosamente segnalato come la nuova Legge sulle commesse pubbliche (v. Messaggio gov. n. 4806 del 28.10.1998) la quale riguarderà sia le commesse edili, che le forniture e le prestazioni di servizio, e che si applicherà direttamente anche ai Comuni, abrogherà sia la Legge sugli appalti come pure le disposizioni della LOC sul concorso: ne consegue che sia la modifica degli art. 113, 113a e 114 LOC, entrati in vigore il 1°.1.2000, come pure la modifica dell'art. 99 RCom di cui al presente messaggio, avranno vita breve e dovranno in un prossimo futuro essere abrogate.

P.Q.M.

visti gli art. 13 cpv.1 let. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 let. a e 104 RCom, si chiede a codesto onorando consesso di voler

risolvere:

1. Il Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 é modificato come alle proposte contenute nell'allegato A).
2. Il Municipio é incaricato del seguito della procedura.

	PER	IL	MUNICIPIO
Il	Sindaco:	Il	Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi lic. oec. HSG

Ris. mun. 27 marzo 2000

Allegati:

- A) progetto di modifica del Regolamento;
- B) articoli del RCom attualmente in vigore;
- C) modifiche della LOC entrate in vigore, ad eccezione degli art. 76 cpv. 5 e 6 e 77 cpv. 1 e 3, il 1°.1.2000 ;
- D) Messaggio governativo n. 4955 del 22.12.1999.